



COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 30/04/2024

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22/04/2024 AVENTE AD OGGETTO:" AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024". RETTIFICA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott.ssa Olga Volpin - Sindaco	Sì
2. Mussi Giuseppe Angelo - Consigliere	Sì
3. Borre' Valeria - Consigliere	Sì
4. Occhiuzzi Santo - Vice Sindaco	No
5. Lane' Nadia - Consigliere	Sì
6. Romanini Davide - Consigliere	Sì
7. Fittipaldi Gino Antonio - Consigliere	Sì
8. Defilippi Aurelio - Consigliere	Sì
9. Santoro Osvaldo Domenico - Consigliere	Sì
10. Caroprese Fabrizio - Consigliere	Sì
11. Panighi Andrea - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Elena Vercesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assessori esterni:

Luigi Magrotti Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Dott.ssa Olga Volpin** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Campospinoso Albaredo. Responsabile Procedimento: Lanati Elisabetta (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22/04/2024 AVENTE AD OGGETTO:" AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024". RETTIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco rivolge le proprie scuse al Consiglio Comunale per l'errore commesso nel calcolo delle tariffe TARI 2024, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio.

Riferisce che l'errore è dovuto al mancato recepimento nel programma informatico dei contribuenti dell'ex Comune di Albaredo Arnaboldi.

Il Responsabile della Struttura 1 si unisce alle scuse, precisando di aver fatto diverse verifiche ma non quella in ordine all'unificazione della banca dati.

Il Consigliere Comunale Osvaldo Domenico Santoro evidenzia che qualora il Consigliere Comunale Mussi Giuseppe Angelo non avesse sollevato dubbi durante l'ultimo Consiglio Comunale in ordine all'aumento delle tariffe, ai cittadini sarebbero stati applicati aumenti spropositati.

Invita l'Amministrazione Comunale a verificare con attenzione quanto sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Dato atto di essere prossimo alla scadenza del mandato elettorale e che in data 11 Aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto di indizione dei comizi elettorali per sabato 8 e domenica 9 Giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Campospinoso Albaredo;

Dato atto che il legislatore è intervenuto disciplinando la competenza nel periodo intermedio tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'entrata in carica dei nuovi organi eletti. Il Consiglio Comunale in scadenza dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi in tale periodo ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (art. 38, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.) spetta ai Consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza e dell'improrogabilità (Ministero dell'Interno, 07.12.2006). Il criterio interpretativo di fondo individua gli estremi dell'urgenza e dell'improrogabilità ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi;

Atteso che il Ministero dell'Interno e la giurisprudenza amministrativa sono concordi nel ritenere che il carattere di atto urgente e improrogabile debba essere riconosciuto agli atti per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale;

Atteso che fra tali atti rientra l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI, per il quale la normativa prevede, attualmente il termine di legge fissato al 30 aprile 2024.

Richiamata la propria delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2024 di aggiornamento del Pef 2024/2025 e di approvazione delle Tariffe Tari 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che è emerso un errore nell'elaborazione delle suddette Tariffe per l'anno 2024 – dovuto al mancato accorpamento della banca dati delle utenze a seguito della fusione per incorporazione

del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso - e che risulta pertanto necessario rettificare la suddetta delibera per la sola parte riguardante le tariffe Tari 2024;

PRESO ATTO dell'aggiornamento 2024/2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 validato dal Revisore Colpani Antonella, approvato con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2024 dichiarata immediatamente eseguibile e confermata tranne per la parte concernente le tariffe TARI 2024.

DATO ATTO CHE, quindi, i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 223.830,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 32.774

COSTI VARIABILI € 191.056

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2

DATO altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

CONSIDERATO CHE la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, definendo la tariffa stessa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata e confermato anche per gli anni successivi al 2014, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

VISTO il D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e 10 e l'art. 3, comma 12, il quale ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con

riferimento agli articoli 183 e 184 e 238, modificando in modo sostanziale le regole sulla gestione dei rifiuti e sulla classificazione tra urbani e speciali;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652, L. 147/2013, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO CHE tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO CHE le tariffe determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto disposto dal vigente art. 1, comma 652, L. 147/2013, il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO CHE, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO CHE, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2024, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares e Tari sono state commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non ha dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma ha potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e variabile, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione della Tariffa, i Comuni adottano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con della deliberazione C.C. n. 7 in data 26.04.2023;

CONSIDERATO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, si debbano prendere per le utenze non domestiche un valore tra i coefficienti minimi e massimi, ad eccezione di alcune categorie per le quali sono stati scelti i coefficienti maggiorati o ridotti rispetto ai minimi e massimi, per ragioni di riequilibrio, secondo quanto indicato nella Relazione per l'elaborazione delle tariffe TARI anno 2024, depositata agli atti e richiamata per relationem;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di approvare per l'anno 2024 il prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI) e di stabilire le scadenze di pagamento per l'anno 2024**;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

il D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale delle entrate;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile della Struttura 1 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile della Struttura 1 in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta in oggetto.

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 10

Astenuti n. 0

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per le motivazioni esposte in narrativa, ed al fine di poter disporre degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2024, l'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 approvato con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2024 dichiarata immediatamente eseguibile.
3. di dare atto che la presente costituisce la decisione assunta dall'Ente territorialmente competente;
4. di approvare conseguentemente per l'anno 2024 e nel rispetto del quadro regolatorio definito da ARERA le tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI) secondo il prospetto** allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale che sostituisce e annulla quello approvato con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2024;
5. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024 ai fini della riscossione della TARI 2024;
6. di confermare che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI	Acconto	1^ rata:31 ottobre 2024 2^ rata:30 novembre 2024
	Saldo	3^ rata:31 dicembre 2024

7. di stabilire altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2024, in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 31 ottobre 2024;
8. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

9. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico al Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per i successivi adempimenti

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 10

Astenuti n. 0

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dott.ssa Olga Volpin

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Elena Vercesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. Consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69)

Campospinoso Albaredo, lì 10/05/2024

Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to : Rag. Elisabetta Lanati

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Campospinoso Albaredo, lì

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Elena Vercesi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Vercesi